Protocollo standard per le attività di verifica tecnico-amministrativa per l'applicazione degli adempimenti relativi alla l.r. 44/1999 Modalità di gestione dell'iter amministrativo relativo alle aperture di nuove scuole di sci.

La legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44, recante "Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta" disciplina, dall'art. 19 all'art. 22, le modalità di apertura di una scuola di sci. Il presente documento vuole definire nel dettaglio i singoli adempimenti allo scopo di fornire alle scuole di sci potenzialmente interessate di agire nel modo più semplice e coerente con le indicazioni normative previste.

Condizioni necessarie per l'apertura di una scuola di sci

1. Possedere un organico di maestri effettivi costituito dai numeri minimi di cui alle tabelle seguenti:

ALLEGATO A (Articolo 19, comma 2, lettera a) L.R. 44/99 (modificato con DGR n. 1153_11/08/2025):

Requisiti numerici per le scuole di sci di nuova costituzione:	
Discipline alpine e snowboard	
Portata oraria degli impianti della località	Numero minimo di maestri effettivi
oltre 15.000	30
oltre 10.000 e fino a 15.000	20
oltre 6.000 e fino a 10.000	10
fino a 6.000	5
Discipline nordiche	
	Numero minimo di maestri effettivi
	5

Requisiti numerici per le scuole di sci a partire dalla terza stagione invernale di regolare apertura:	
Discipline alpine e snowboard	
Portata oraria degli impianti della località	Numero minimo di maestri effettivi
oltre 15.000	21
oltre 10.000 e fino a 15.000	14
oltre 6.000 e fino a 10.000	7
fino a 6.000	3
Discipline nordiche	
	Numero minimo di maestri effettivi
	2

Requisiti numerici per le scuole di sci a partire dalla decima stagione invernale di regolare apertura:	
Discipline alpine e snowboard	
Portata oraria degli impianti della località	Numero minimo di maestri effettivi
oltre 15.000	15
oltre 10.000 e fino a 15.000	10
oltre 6.000 e fino a 10.000	5
fino a 6.000	3
Discipline nordiche	
	Numero minimo di maestri effettivi
	2

La portata oraria degli impianti della località di riferimento è indicata nella tabella seguente:

Comprensorio	Portata oraria
Antagnod	7.214
Brusson	4.195
Cervinia	27.873
Chamois	5.441
Champoluc	17.610
Champorcher	8.920
Cogne	5.518
Courmayeur	25.833
Gressoney-Saint- Jean	3.923
La Magdeleine	4.200
La Thuile	34.574
Monte Bianco	1.410
Gressoney-La-Trinité	16.092
Ollomont	1.688
Pila	25.144
Rhêmes-Notre-Dame	5.920
Saint-Rhémy-en-Bosses/Crevacol	3.692
Saint-Vincent/Col De Joux	5.205
Torgnon	9.946
Valgrisenche	3.160
Valsavarenche	1.400
Valtournenche	14.322

La scuola di sci è, ai sensi dell'art. 17 comma 1 della L.R. 44/1999, una struttura a base associativa costituita per organizzare e coordinare il lavoro dei maestri di sci ad essa aderenti. Pertanto per effettivi si intendono i maestri di sci, soci della scuola regolarmente iscritti nel libro soci, che assumono l'impegno (mediante idonee dichiarazioni rese su apposito modello che si allega) ad esercitare con continuità e in forma esclusiva la professione all'interno della scuola e siano in regola con l'iscrizione all'albo alla data dell'istanza di apertura. La scuola di sci, oltre il contingente imposto dei maestri di sci effettivi, può altresì dotarsi di maestri di sci saltuari. Ad eccezione del primo anno di apertura di una nuova scuola, per il mantenimento dell'autorizzazione all'apertura della scuola, un numero di maestri almeno pari a quello minimo prescritto

deve aver impartito, durante la stagione precedente, per conto della medesima scuola, un numero di ore di lezione non inferiore a centocinquanta per le discipline alpine e di snowboard e non inferiore a cinquanta per le discipline nordiche; è possibile prescindere da tale condizione qualora siano accertati gravi e oggettivi motivi, da riconoscere con specifico provvedimento del dirigente della Struttura regionale competente.

L'attività di verifica delle ore minime previste viene effettuata dall'ispettore dell'Associazione (nominato ai sensi dell'art. 24 della citata l.r.) nel modo seguente:

- prima dell'avvio della stagione ogni scuola di sci, che non sia nella sua prima stagione di apertura, deve rendere disponibile all'ispettore il prospetto delle ore lavorate nella stagione precedente (novembre/maggio) dai maestri che concorrono al contingente minimo richiesto per ogni scuola;

- l'ispettore, raccolti i dati delle scuole interessate, provvede alla trasmissione dei medesimi alla Struttura regionale competente, evidenziando, per le scuole che eventualmente non abbiano raggiunto le ore minime previste, le motivazioni oggettive che lo abbiano impedito;

- la Struttura regionale competente provvederà, con Provvedimento del dirigente, a riconoscere i casi di deroga al rispetto delle ore minime previste e/o a disporre la chiusura delle scuole che non abbiano dimostrato motivazioni oggettive a tale mancato rispetto.

2. Essere in grado di funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione invernale (o estiva se previsto), avendo le seguenti caratteristiche logistiche:

a. possedere una sede operativa della scuola intendendo come tale l'immobile o porzione di immobile in cui è organizzata e svolta prevalentemente l'attività della scuola e che costituisce pertanto il principale punto di riferimento per l'accesso ai servizi offerti a favore della clientela (Allegato alla DRG n 1857 in data 22 novembre 2013);

b. avere locali autonomi destinati in modo esclusivo all'attività della scuola o, se ad uso promiscuo, comunque destinati a servizi di interesse pubblico ovvero di interesse della collettività; tale fine viene perseguito anche con la definizione della destinazione d'uso attribuita all'immobile, tenendo conto dell'attività da svolgere (l.r. 11/1998 art. 73), con l'osservanza dei vari strumenti urbanistici che regolano l'attività edificatoria all'interno di un territorio e adeguando i locali delle sedi operative alle esigenze del servizio offerto alla clientela, dotando le medesime di opportuni strumenti di pagamento (POS);

c. nel caso di presenza di una sede secondaria di una scuola di sci , questa deve essere un immobile o una porzione di immobile avente caratteristiche analoghe a quella della sede operativa, istituita allo scopo di offrire un più agevole servizio alla clientela nel comprensorio di riferimento nei casi di notevole distanza fra la sede operativa e i diversi impianti posti a servizio del medesimo comprensorio (Allegato alla DRG n 1857 in data 22 novembre 2013);

d. rimane comunque ferma la facoltà delle scuole di sci di organizzare liberamente talune delle proprie attività in ulteriori locali o spazi diversi (sede promozionale) dalla sede operativa o secondaria (disposizioni applicative della l.r. 44/99 art. 19, comma 2, lett. b) approvate con DGR 1857/2013).

3. Essere collocati in una località avente:
a. idonei impianti di risalita e disponibilità effettiva di un bacino sciabile, per le scuole di discipline alpine e snowboard;
b. almeno due distinte piste di fondo di almeno 3 Km di lunghezza per ognuna, classificate, ai sensi della vigente legislazione regionale, di diversa difficoltà per le scuole di disciplina nordica.

4. Possedere uno statuto della scuola, deliberato dall'assemblea dei maestri che la compongono, a maggioranza degli stessi, un direttore, preferibilmente in possesso di una specializzazione di direttore di scuola di sci e, nel caso di scuola mista (discipline alpine, snowboard e discipline nordiche), un responsabile tecnico solo per le discipline alle quali non appartiene il direttore.

5. Possedere una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

Iter procedurale per l'apertura di una scuola di sci

1. Presentazione, da parte della scuola interessata alla struttura regionale competente (S.O. Enti, professioni del turismo e sport dell'Assessorato Turismo, Sport e Commercio), di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), su apposito modello che si allega. Dal giorno successivo alla presentazione della SCIA l'attività della scuola può legittimamente essere avviata.

La SCIA indica:

a. denominazione, sede legale e operativa, eventuali sedi secondarie e/o punti di informazione (sedi promozionali);

b. generalità del direttore e degli eventuali responsabili tecnici (per scuole miste);

c. estremi della polizza assicurativa.

Alla SCIA si allega:

a. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante della scuola relativa ai maestri di sci effettivi costituenti l'organico della scuola, con specificazione della categoria di appartenenza, della qualificazione e della specializzazione posseduta, che devono essere anche soci della stessa;
b. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante della scuola, del direttore e dei componenti l'organo di revisione contabile attestante la sussistenza delle condizioni previste per l'apertura della medesima su apposito modello che si allega con copia documento d'identità in corso di validità;
c. copia dello statuto della scuola, deliberato a maggioranza dei maestri della medesima;
d. dichiarazioni di impegno dei singoli maestri, nel numero minimo richiesto, con copia documento d'identità in corso di validità.

N.B. ***Gli allegati richiesti, se inviati per via telematica (PEC: turismo@pec.regione.vda.it) devono essere trasmessi esclusivamente in formato PDF e nel caso di invio di file numerosi (superiori a 5), si invita a volerli trasmettere in un'unica cartella compressa (es. file.zip, file.rar etc.).***

2. Istruttoria da parte della Struttura regionale competente (S.O. Enti, professioni del turismo e sport dell'Assessorato Turismo, Sport e Commercio), consistente in:

a. lettera di avvio del procedimento, inviata al richiedente, con indicazione del nominativo del responsabile del procedimento, del responsabile dell'istruttoria e dei soggetti a cui adire in caso di inadempienza, che deve necessariamente concludersi entro 60 gg. dalla data di ricevimento della SCIA;

b. verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, mediante richiesta al Comune territorialmente competente in ordine alla destinazione d'uso dei locali destinati a scuola di sci ed eventuale sopralluogo atto a verificare la veridicità della dichiarazione resa;

c. richiesta parere all'AVMS in merito all'iscrizione all'albo dei maestri associati e allo statuto presentato per verificarne la rispondenza ai principi della legge regionale;

d. a parere ottenuto, approvazione dello statuto con Provvedimento dirigenziale;
e. all'eventuale riscontro dell'assenza di una delle condizioni necessarie per l'apertura della scuola, immediata disposizione di chiusura della scuola con Provvedimento dirigenziale e conseguente applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 25 della legge di riferimento;

f. alla scadenza del 60° giorno la mancata comunicazione ostativa rende di fatto autorizzata definitivamente la scuola di sci.

Iter procedurale per le modifiche apportate alla SCIA

Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella SCIA deve essere comunicata, entro 30 giorni dal suo verificarsi, alla struttura regionale competente con le seguenti modalità:

1. modifica del numero di maestri di sci effettivi della scuola in più o in meno in numero tale da non incidere sul contingente minimo di maestri richiesti: semplice lettera con elenco nominativo dei maestri cessati e/o di quelli aggiunti;

2. modifica del numero di maestri di sci effettivi della scuola in più o in meno in numero tale da incidere sul contingente minimo di maestri richiesti:
 - semplice lettera con elenco nominativo dei maestri cessati e/o di quelli aggiunti e con in allegato:

 a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante della scuola indicante tutti i maestri di sci effettivi costituenti l'organico della scuola, con specificazione della categoria di appartenenza, della qualificazione e della specializzazione posseduta, che devono essere anche soci della stessa;
 b) dichiarazioni di impegno con relativo documento d'identità solo dei nuovi maestri da conteggiare nel contingente;

3. modifica di uno dei nominativi indicati nella SCIA originaria (legale rappresentante, direttore, responsabile tecnico e revisori): nuova SCIA con indicazione dei nominativi minimi richiesti per l'apertura;

4. modifica delle caratteristiche fisiche della sede indicate nella SCIA originaria: nuova SCIA con dichiarazione di rispondenza ai requisiti di legge previsti;

5. modifica dello statuto della scuola: nuova SCIA con copia dello statuto modificato.

L'iter autorizzativo delle nuove SCIA è analogo a quella della SCIA originaria, in termini di tempi e di istruttoria. Per quanto riguarda il procedimento relativo alle semplici comunicazioni il termine resta a 60 gg. e il principio previsto è sempre quello del silenzio assenso.

Eventuali allegati richiesti, se inviati per via telematica (PEC: turismo@pec.regione.vda.it) devono essere trasmessi esclusivamente in formato PDF e nel caso di invio di file numerosi (superiori a 5), si invita a volerli trasmettere in un'unica cartella compressa (es. file.zip, file.rar etc.).

Aggiornamento in data 26/08/2025